

Informativa sulle modalità di trasmissione degli interventi sulle apparecchiature FGAS  
30/10/2019

Gentili Clienti Q.C.B. Italia,

A poche settimane dall'attivazione della banca dati FGAS per le imprese, vogliamo fornirvi alcune indicazioni sulle modalità di trasmissione degli interventi.

QUALI INTERVENTI COMUNICARE

Devono essere comunicati tramite banca dati FGAS **SOLO** i seguenti interventi:

1	<b>Installazione</b>	L'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato
2	<b>Manutenzione ed assistenza</b>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite; in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura
3	<b>Riparazione</b>	Ripristino di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite; la riparazione deve riguardare una parte contenente o destinata a contenere tali gas.
4	<b>Smantellamento</b>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un'apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra con relativo recupero e smontaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra
5	<b>Controllo delle perdite</b>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Gli interventi da comunicare riguardano SOLO le apparecchiature e i circuiti che contengono o sono destinati a contenere FGAS.

### Esempi:

Deve essere registrato e trasmesso un intervento di manutenzione periodica “pulizia filtri” ? NO, se non si interviene sul circuito contenente FGAS

Deve essere registrato e trasmesso un intervento di riparazione per malfunzionamento dovuto ad una scheda elettronica dell’apparecchiatura ? NO, se non si interviene sul circuito contenete FGAS

Deve essere registrato e trasmesso un intervento di “installazione” di un frigorifero da cucina o di un condizionatore “portatile” pronti ad essere utilizzati? NO, perché non vi è assemblaggio nel luogo di utilizzo e le apparecchiature sono già caricate di gas e funzionanti. Basta attaccare la spina di alimentazione alla rete elettrica.

### PER QUALI APPARECCHIATURE

Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;**
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;**
- c) pompe di calore fisse;**
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;**
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (incluse dalla recente normativa, prima erano escluse);**
- f) commutatori elettrici;**

Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.

### Esempi:

L’impianto installato contiene solo 0,150 kg. di Fgas; devo comunicare l’installazione? Sì.

Ho immesso solo 50 grammi di FGAS nell’impianto; devo comunicarlo? Sì.

Ho riparato un circuito frigo, ma non ho immesso gas; devo comunicarlo? Sì.

Ho fatto la riparazione di un impianto di condizionamento a bordo di una nave. Devo comunicarla? NO, non è considerata un’apparecchiatura “FISSA”. Le apparecchiature fisse sono considerate quelle “che non viaggiano” (ad esempio impianti a bordo di treni, automobili, camion, navi); da non confondere con le apparecchiature “portatili” come ad esempio condizionatore tipo “Pinguino”, dove eventuali interventi di manutenzione o riparazione vanno registrati e trasmessi.

## COSA COMUNICARE

Dovranno essere comunicate i seguenti dati:

- 1) **Anagrafica Operatore (nome e cognome/Ragione sociale, il codice fiscale, etc.)**
- 2) **Apparecchiatura su cui si è effettuato l'intervento (indicando il serial number o la matricola, il tipo di gas, le quantità, etc.)**
- 3) **Il tipo di intervento effettuato e luogo (ed eventualmente tipo e quantità utilizzate/recuperate di gas)**
- 4) **La persona certificata che ha effettuato l'intervento.**
- 5) **Note o osservazioni varie**

Se i dati degli operatori e delle apparecchiature sono già presenti, non sarà necessario reinserire il tutto, ma solo richiamare tali dati e inserire quelli relativi all'intervento.

## TEMPISTICHE

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, **entro 30 giorni**:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;**
- B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;**
- C. dallo smantellamento delle apparecchiature.**

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti **a partire dal 25 settembre 2019.**

### Esempi:

Ho installato un impianto di condizionamento fisso il 20 Settembre 2019. Lo devo registrare e comunicare? NO, solo gli interventi dal 25/09/2019.

Avrò i primi interventi sulle apparecchiature a Marzo 2020. Devo fare qualcosa ora? NO, inizierò a registrare e comunicare dal primo intervento effettuato.

Ho circa 300 impianti di condizionamento che seguo. Devo registrarli tutti preventivamente nella banca dati? NO, inizierò a registrarli al momento in cui effettua uno dei 5 interventi sopra indicati.

Possono essere registrati e comunicati nello stesso giorno due o più interventi sulla stessa apparecchiatura? Sì, se ad esempio si ripara e poi si effettua la ricerca delle perdite.

Ho in magazzino un lotto di condizionatori da installare ai miei clienti, devo registrarli? No, registrerò l'intervento al momento della loro installazione.

## CHI E' TENUTO A FARE LE COMUNICAZIONI

1. **L'Impresa in possesso di certificato** per il regolamento 2067/2015 (refrigerazione, condizionamento, pompe di calore) e 304/2008 (IMPIANTI ANTINCENDIO).

2. **La Persona fisica certificata**, laddove l'impresa non abbia obbligo di certificazione, ovvero per:

A. Attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015).

B. Attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015, 304/2008, 2066/2015).

In questi ultimi due casi (A e B) la Banca Dati considera, come utenti del sistema, le persone giuridiche per conto delle quali le persone certificate operano.

### **Esempi:**

Lavoro su impianti di condizionamento d'aria fissi di diversi clienti e sono certificato come persona fisica, ma la mia impresa non è ancora certificata. Posso registrare e comunicare tramite al banca dati FGAS? NO, la comunicazione la deve fare **l'impresa certificata** tramite il personale che ha abilitato (in questo caso di è passibili di SANZIONI). La singola persona fisica certificata ha la responsabilità di comunicare gli interventi solo nei casi in cui operi sui commutatore elettrici o le celle frigorifere di camion e rimorchi.

Sono un dipendente di un ospedale ed opero come manutentore dei vari impianti. Sono certificato come persona fisica con patentino categoria I. Devo registrare e comunicare gli interventi sugli impianti di condizionamento dell'ospedale per cui lavoro? Sì, in tal caso la Banca Dati FGAS considera, come utenti del sistema, le persone giuridiche (impresa, ente o società) per conto delle quali le persone certificate operano (cioè l'ospedale nel caso dell'esempio).

Sono certificato come persona fisica e una ditta di trasporti mi fa fare la manutenzione dei camion; devo comunicare gli interventi di riparazione sull'impianto di condizionamento di autoveicoli e delle cabine dei camion? NO, deve comunicare solo gli interventi su celle frigorifere di camion o rimorchi.

## COME COMUNICARE I DATI

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, accedendo all'area Comunicazione Interventi dal portale <https://bancadati.fgas.it>.

L'accesso avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.

Al momento della richiesta delle credenziali, il Legale Rappresentante dell'impresa può abilitare altri soggetti alla comunicazione.

Le persone possono essere interne all'impresa (es. personale amministrativo, segreteria, etc.) o esterne ad essa (es. commercialista, associazione di categoria).

La persona che comunica gli interventi tramite banca dati non deve essere necessariamente la persona certificata.

## PASSI DA SEGUIRE

- 1) Presentare dal sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) una richiesta di abilitazioni con la quale l'impresa indicherà chi inserirà le informazioni nella Banca Dati.
- 2) Inserire nella Banca Dati Gas Fluorurati (<https://bancadati.fgas.it>) le informazioni relative agli interventi e trasmetterle
- 3) Trasmettere **all'operatore** il rapporto di intervento generato dalla Banca Dati.

## RAPPORTO DI INTERVENTO

L'impresa, una volta registrato l'intervento nella banca dati, **dovrà trasmettere il rapporto di intervento all'operatore** (via posta elettronica direttamente da sito FGAS, oppure tramite email dell'impresa, oppure provvederà a trasmetterlo in versione cartacea). L'impresa potrà altresì salvare informaticamente il rapporto di intervento (per proprio conto) e provvedere al suo archivio (non è obbligatoria la stampa e l'archiviazione degli interventi in quanto sono reperibili nella banca dati FGAS).

Il rapporto di intervento che viene generato a conclusione della comunicazione alla banca dati contiene i **seguenti codici identificativi**:

- sarà attribuito un codice univoco in automatico dalla Banca Dati per ogni **apparecchiatura**
- sarà attribuito un codice univoco in automatico dalla Banca Dati per ogni **intervento**

Gli **operatori** verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso ad una sezione della Banca dati (<https://operatori.fgas.it>) indicando, insieme al proprio codice fiscale, i codici univoci di apparecchiatura e di intervento ricevuti dall'impresa. Gli operatori possono consultare gli estremi del singolo intervento ed anche tutti gli interventi comunicati in precedenza per la medesima apparecchiatura.

## OPERATORE

Si ricorda la definizione: **OPERATORE** è di fatto il proprietario o altra persona fisica o giuridica (es. affittuario) che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) **libero accesso** all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi (in altri termini il soggetto che permette l'accesso all'impianto/apparecchiatura);
- 2) **controllo** sul funzionamento e la gestione ordinari (in altri termini il soggetto che utilizza l'apparecchiatura regolandone ad esempio il funzionamento o che accende o spegne l'apparecchiatura);

- 3) **il potere, anche finanziario**, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni (in altri termini il soggetto che pagherà l'intervento).

L'impresa o ente o la persona fisica che si configura come "**operatore**" delle apparecchiature contenenti FGAs non è tenuta ad iscriversi al Registro né a certificarsi.

Per le operazioni di **installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento** delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di **controllo delle perdite e di recupero degli FGAs** in esse contenute, gli **operatori** hanno l'obbligo di:

- Rivolgersi a persone o imprese certificate (vedi anche SANZIONI).

oppure

- Utilizzare proprio personale (dipendente) iscritto al registro ed in possesso di certificato

#### **Esempi:**

Vivo in una casa di proprietà dei miei genitori a titolo gratuito a patto che paghi tutte le bollette e le manutenzioni.

Sono io l'operatore per le apparecchiature fisse di condizionamento? Sì

Un'azienda occupa, tramite contratto di leasing, dei capannoni ed utilizza i relativi impianti di condizionamento installati (la proprietà è della società di leasing). E' da considerarsi "operatore"? Sì.

Vivo in una palazzina dove c'è un impianto di riscaldamento con pompa di calore e di condizionamento centralizzato.

Sono io l'operatore? No, in questo caso è l'intero condominio.

Ho comprato al centro commerciale un condizionatore nuovo. Per l'installazione posso rivolgermi al mio vicino che ha già installato il suo e sa come fare? NO, a meno che il vicino sia certificato come persona ed effettui l'intervento come impresa (che a sua volta deve essere certificata). Chi non si rivolge ad imprese certificate per gli interventi è ora passibile di pesanti SANZIONI.

### REGISTRI APPARECCHIATURA

Le nuove modalità di comunicazione tramite banca dati FGAS **sostituiscono la compilazione del registro dell'apparecchiatura e la dichiarazione ISPRA** da fare entro il Maggio di ogni anno.

Pertanto dal 25 Settembre 2019:

- l'obbligo di compilazione del "REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA" viene sostituito dalla registrazione e trasmissione telematica dell'intervento (non è più necessario compilare il registro); in ogni caso i vecchi registri vanno conservati **almeno 5 anni** a cura **dell'operatore**.
- Non vi è più obbligo della dichiarazione ISPRA contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

## REGOLE PER CHI FA VENDITA ED INSTALLAZIONE

Se la vendita e l'installazione sono contestuali, ovvero se l'impresa svolge un servizio di vendita con installazione, a partire dal 25 settembre deve comunicare i dati relativi agli interventi di **installazione, indicando che la vendita è stata effettuata dallo stesso installatore.**

Nel caso invece l'impresa certificata svolga, anche in parte, **un'attività di sola vendita** e cioè venda apparecchiature **senza effettuare l'installazione** allora deve:

- registrarsi come venditore: dalla sezione "Venditori" (raggiungibile dal portale <https://bancadati.fgas.it> )
- comunicare le apparecchiature vendute, a partire dal 25 luglio, attraverso la sezione "Comunicazione vendite" del portale Banca Dati FGAS (raggiungibile dal portale <https://bancadati.fgas.it> )

## SANZIONI

Soggetti	Violazioni	Sanzioni
OPERATORI	Che non provvedono affinché le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente siano controllate	<b>7.000 –10.000 euro</b>
	Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo	<b>10.000 -100.000 euro</b>
	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite	<b>10.000 -100.000 euro</b>
	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato durante la riparazione o manutenzione	<b>10.000 -100.000 euro</b>
IMPRESE	Che utilizzano personale non in possesso del certificato per attività FGAS o con certificato scaduto	<b>10.000 -100.000 euro</b>
	Che effettuano interventi FGAS senza essere in possesso di certificazione IMPRESA o con certificato scaduto	<b>10.000 -100.000 euro</b>
	Non si iscrivono al registro FGAS pur essendo tenute all'iscrizione	<b>1.000 –10.000 euro</b>



Numero Verde  
800-139 800

Tel.: 049-8725897  
Fax: 178 607 6741

Web: [www.qcb.it](http://www.qcb.it)  
e-mail: [info@qcb.it](mailto:info@qcb.it)

Via Enrico Fermi 23  
35136 – Padova – Italy

### **Esempi:**

Mi sono dimenticato di rinnovare il certificato dell'impresa e pertanto è scaduto. Posso registrare comunque gli interventi che ho effettuato tramite persona certificata? NO, la banca dati pone un blocco per le imprese con certificato scaduto. Inoltre l'impresa (e l'operatore) è passibile di sanzione (da 10.000 a 100.000 euro) avendo effettuato interventi non essendo in possesso di certificazione valida.

Il mio dipendente certificato è andato in pensione. Posso registrare gli interventi effettuati dal suo sostituto che sta facendo l'iter per ottenere il "patentino" ma non è ancora certificato? NO, la banca dati pone un blocco per le imprese che non hanno personale certificato. Inoltre l'impresa e l'operatore sono passibili di sanzione (da 10.000 a 100.000 euro) avendo effettuato interventi non essendo in possesso di certificazione valida.